

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

In composizione monocratica

Nella persona del Giudice dott. Francesco Antonino Cancilla

ha emesso la seguente

SENTENZA 74/2025

nel giudizio in materia pensionistica iscritto nel registro di segreteria al n. **69152**, proposto da:

S. A. (C.F. OMISSIS), elettivamente domiciliato in Palermo, in Via Alessandro La Marmora, n. 72, presso lo studio legale dell'avv. Andrea Benigno e dell'avv. Francesco De Benedetto dai quali è rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta delega in calce al ricorso

Contro

FONDO PENSIONI SICILIA, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Farina e dall'avv. Margherita Sanfratello, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana in via Caltanissetta n. 2/e, in Palermo

Esaminati gli atti ed i documenti della causa;

udite le parti all'udienza del 7 marzo 2025

FATTO

1)- Con l'atto introduttivo del giudizio il ricorrente S. A. ha premesso: a)- di essere titolare di pensione diretta e di pensione di reversibilità; b) il Fondo Pensioni ha omesso l'erogazione dell'indennità di contingenza sulla

pensione diretta, poiché l'ha arbitrariamente erogata sulla pensione di reversibilità; c)- il Fondo Pensioni ha rettificato in modo illegittimo ed arbitrario il relativo provvedimento di attribuzione, revocando l'indennità di contingenza su tale pensione precedentemente attribuita; d)- con PEC del 8.04.2022 l'odierno ricorrente ha richiesto in via amministrativa al Fondo Pensioni la rettifica del D.D.S. 770/2022, chiedendo l'attribuzione dell'indennità di contingenza sulla pensione diretta.

Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto di: ritenere, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità di contingenza sul trattamento pensionistico diretto con decorrenza dal 01.09.2020; ritenere, accertare e dichiarare l'inadempimento della resistente per l'omesso pagamento dell'indennità di contingenza sui ratei della pensione diretta nel periodo 01.09.2020 – 31.03.2022; - per l'effetto, condannare il Fondo Pensioni Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, a liquidare, quantificare e pagare le indennità di contingenza dovute sul trattamento pensionistico diretto del sig. S. con riferimento ai ratei pensionistici dal 01.09.2020 al 31.03.2022, oltre interessi; con vittoria di spese di lite.

2)- Il Fondo Pensioni in memoria di costituzione ha contestato la prospettazione del ricorrente e ha comunque evidenziato che nell'agosto del 2023 sono stati rielaborati i conteggi con l'attribuzione delle spettanze arretrate.

3)- All'udienza del 7 marzo 2025, udite le parti, che hanno chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, la causa è stata posta in decisione; il Giudice ha pronunciato il dispositivo.

DIRITTO

Tanto premesso, il Giudice osserva che ricorrono i presupposti della dichiarazione di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere; infatti, si rammenta che la Corte di Cassazione ha affermato che: "*La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia; sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito*" (Cass. civ. 20/03/2009 n. 6909).

Nel caso odierno è emerso che nell'agosto del 2023 il Fondo Pensioni ha proceduto al ricalcolo delle spettanze e ha erogato al ricorrente le somme a lui dovute. Inoltre, all'udienza odierna del 7 marzo 2025, le parti hanno pertanto concordemente domandato la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, pur se la parte ricorrente ha insistito per la vittoria delle spese di lite.

Va perciò dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in considerazione dell'avvenuto soddisfacimento delle domande di parte ricorrente.

Con riguardo alle spese di lite, questo Giudice ritiene che le stesse debbano regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale. Va osservato che, in effetti, il Fondo Pensioni ha proceduto ai riconteggi e all'attribuzione delle

differenze in favore del ricorrente soltanto nell'agosto del 2023 e cioè dopo l'instaurazione del presente giudizio e con un evidente ritardo rispetto all'istanza amministrativa del ricorrente del giorno 8 aprile 2022. Il ricorrente è stato perciò costretto ad adire questa Corte in conseguenza della mancata risposta del Fondo Pensioni durante la fase amministrativa. Pertanto, il Fondo Pensioni, in persona del legale rappresentante, va condannato al pagamento -in favore dei procuratori della parte ricorrente, che si sono dichiarati antistatari e ne ha fatto espressa richiesta- delle spese di lite che si quantificano complessivamente in euro 1.500 (millecinquecento/00) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

-dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;

- condanna il Fondo Pensioni Sicilia, in persona del legale rappresentante, al pagamento -in favore dei procuratori antistatari del ricorrente - delle spese di lite quantificate complessivamente in euro 1.500 (millecinquecento/00) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA

Così deciso in Palermo, il 7 marzo 2025

Il Giudice

Dott. Francesco Antonino Cancilla

Firmato digitalmente

Depositato nei modi di legge

Palermo, 7 marzo 2025

Pubblicata il 10 marzo 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)